

RISOLUZIONE

Partecipazione del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla consultazione avviata dalla Commissione europea con il libro verde relativo al diritto di iniziativa dei cittadini europei (COM 2009/622)

La V Commissione permanente del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

nella seduta del 26 gennaio 2010

premesse

- che il trattato di Lisbona all'articolo 8 B prevede il diritto di iniziativa dei cittadini europei stabilendo che i "cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati";
- che la Commissione europea ha emanato il libro verde in materia di diritto di iniziativa dei cittadini europei, il cui scopo è quello di raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate sui principali temi riguardanti tale materia, al fine di proporre un regolamento comunitario sull'iniziativa popolare;
- che il libro verde riguarda uno dei principali istituti tesi a rafforzare il tessuto democratico dell'Unione europea introdotti dal trattato di Lisbona e che per questo motivo tale documento contiene argomenti di interesse primario e generale per tutti i cittadini europei, su cui i soggetti istituzionali e le autorità pubbliche degli stati membri devono poter presentare le proprie osservazioni;
- che il gruppo di lavoro affari europei, costituito in seno alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, si è riunito in data 14 dicembre 2009 ed ha in tale occasione invitato le assemblee regionali a formulare le proprie osservazioni sui contenuti del libro verde;
- che nel libro verde è fissato quale termine ultimo di trasmissione dei contributi dei soggetti interessati alla Commissione europea il 31 gennaio 2010;

esaminato

il libro verde della Commissione europea relativo al diritto di iniziativa dei cittadini europei (COM 2009/622)

delibera

- a) di approvare le risposte alla consultazione della Commissione europea allegate alla presente Risoluzione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b) di disporre la trasmissione da parte del Consiglio regionale della presente risoluzione e dell'allegato:
 - alla Commissione europea, entro il 31 gennaio 2010, per via telematica;
 - al Presidente della Regione e all'assessore competente;
 - al Comitato delle Regioni, tramite l'Ufficio di rappresentanza della Regione di Bruxelles.

Approvata all'unanimità nella seduta del 26 gennaio 2010.

**Questionario estratto dal LIBRO VERDE della Commissione europea
“Diritto d’iniziativa dei cittadini europei” COM (2009) 622 def.
con le risposte formulate dalla V Commissione permanente (Affari istituzionali e rapporti con
l’Unione europea) del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

1. Numero minimo di Stati membri da cui i cittadini devono provenire

Domande

Un terzo del numero complessivo di Stati membri rappresenterebbe un “numero significativo di Stati membri”, come richiede il trattato?

Risposta

Sì, un terzo del numero complessivo di Stati membri (nove Stati), in quanto è l’ipotesi prevista in diverse disposizioni dei trattati ed in particolare per l’avvio della procedura di sussidiarietà di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato ai trattati; inoltre si condivide la considerazione della Commissione europea secondo la quale un quarto degli Stati membri costituirebbe una soglia troppo bassa per garantire che l’interesse dell’unione sia adeguatamente rispecchiato”

In caso contrario, quale soglia sarebbe adeguata e perché?

2. Numero minimo di firme per Stato membro

Domande

Lo 0,2% della popolazione complessiva di ciascuno Stato membro rappresenterebbe una soglia adeguata?

Risposta

Sì, si condivide la proposta della Commissione europea, opzione sostenuta dal Parlamento europeo nella risoluzione già citata, secondo cui la percentuale più equa di popolazione di ciascuno Stato membro da cui provenga l’iniziativa popolare dovrebbe essere fissata nello 0,2 per cento, cifra che si ottiene calcolando a quale percentuale corrispondano un milione di cittadini (ossia il numero minimo di cittadini da cui secondo il trattato di Lisbona deve essere sostenuta l’iniziativa popolare), sul totale della popolazione dell’Unione, attualmente pari a circa 500 milioni di cittadini europei. Nel caso dell’Italia si tratterebbe di 112.000 firme, cifra pari a più del doppio del numero di firme richiesto per l’esercizio del diritto di iniziativa popolare (50 mila) in base all’art. 71 della Cost.; si considera inoltre che lo stabilire un numero fisso di cittadini partecipanti per tutti gli Stati membri penalizzerebbe i cittadini provenienti dagli Stati più piccoli;

In caso contrario, quali altre soluzioni garantirebbero che un’iniziativa popolare sia effettivamente rappresentativa di un interesse dell’Unione

3. Età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei

Domande

L'età minima richiesta per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei dovrebbe essere legata all'età minima per la partecipazione alle elezioni europee in ciascuno Stato membro?

Risposta

Aderendo alla tesi formulata dal Parlamento europeo, si ritiene opportuno prevedere che l'età minima richiesta per sostenere un'iniziativa legislativa sia quella minima prevista per la partecipazione alle elezioni europee in ciascuno Stato membro (in Italia 18 anni), anche per evitare che si creino elementi di disparità che potrebbero ripercuotersi in modo negativo sull'istituto che ci si appresta a disciplinare.

In caso contrario, quali altre ipotesi sarebbero adeguate e perché?

4. Forma e formulazione di un'iniziativa dei cittadini europei

Domande

Sarebbe sufficiente e opportuno disporre che un'iniziativa enunci chiaramente l'oggetto e le finalità della proposta che esorta la Commissione ad agire?

Risposta

Si richiamano le argomentazioni della Commissione ritenendo opportuno e sufficiente che un'iniziativa enunci chiaramente l'oggetto e le finalità della proposta normativa. La necessità di rispettare una determinata forma eccessivamente gravosa per i cittadini, quale quella di un disegno di legge, appesantirebbe la procedura, disincentivando l'esercizio di tale diritto.

Quali altri requisiti bisognerebbe eventualmente definire circa la forma e la formulazione di un'iniziativa dei popolare?

5. Requisiti in materia di raccolta, verifica e autenticazione delle firme

Domande

A livello dell'Unione, andrebbe fissata una serie comune di requisiti procedurali applicabili per la raccolta, verifica e autenticazione delle firme da parte delle autorità degli Stati membri?

Risposta

Si ritiene opportuno armonizzare rigorosamente i requisiti procedurali nell'intera Unione europea, per garantire condizioni identiche in ordine alle procedure da seguire.

In quale misura gli Stati membri dovrebbero poter emanare disposizioni specifiche a livello nazionale?

Occorrono procedure specifiche per garantire che i cittadini dell'Unione possano sostenere un'iniziativa popolare a prescindere dal paese di residenza?

Risposta

Si ritiene di limitare l'esercizio del diritto di legittimazione popolare al solo Stato di cittadinanza.

I cittadini dovrebbero poter sostenere un'iniziativa popolare in linea? In caso affermativo, quali criteri di sicurezza e di autenticazione andrebbero previsti?

Risposta

Sì, si ritiene opportuno che la nuova disciplina sul diritto di iniziativa legislativa popolare preveda la possibilità che tale diritto sia esercitato anche attraverso una procedura in linea.

6. Termine per la raccolta di firme

Domande

Si dovrebbe fissare un termine per la raccolta delle firme? In caso affermativo, il termine di un anno risulterebbe adeguato?

Risposte

Sì, si ritiene necessario fissare un termine per la raccolta delle firme; il termine di un anno, appare adeguato.

7. Registrazione delle iniziative proposte

Domande

È da ritenersi necessario un sistema obbligatorio di registrazione delle iniziative proposte? In caso affermativo, è accettabile che tale registrazione possa avvenire utilizzando un apposito sito Internet messo a disposizione dalla Commissione europea?

Risposte

Sì, si ritiene necessario che la Commissione metta a disposizione un apposito sito internet.

8. Requisiti che devono soddisfare gli organizzatori - Trasparenza e finanziamento

Domande

Quali condizioni specifiche andrebbero imposte agli organizzatori di un'iniziativa per garantire la trasparenza e un controllo democratico?

È auspicabile che gli organizzatori siano tenuti a fornire informazioni sugli aiuti e sul finanziamento ricevuti per un'iniziativa?

Risposte

Sì, è auspicabile che gli organizzatori dichiarino chiaramente chi sono e se sono portatori di un particolare interesse "sensibile" a livello europeo e che forniscano informazioni sulle fonti di finanziamento che hanno reso possibile l'iniziativa, al fine di favorire al massimo l'adesione dei cittadini all'iniziativa stessa.

9. Esame di un'iniziativa dei cittadini europei da parte della Commissione

Domande

Andrebbe previsto un termine per l'esame di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione?

Risposta

Sì.

10. Iniziative riguardanti il medesimo argomento

Domande

È opportuno introdurre norme volte a evitare che iniziative dei cittadini vengano rispettivamente presentate sul medesimo tema?

In caso affermativo, il modo migliore per evitare questo rischio consisterebbe nell'introdurre meccanismi dissuasivi o termini tassativi?

Risposte

Sì, si ritiene importante introdurre norme tese ad evitare il moltiplicarsi di iniziative sui medesimi temi, le quali hanno l'effetto di congestionare il sistema, impedendone un funzionamento efficiente ed efficace.